

DISCIPLINARE

PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA

DELL'ALBO FORNITORI

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 14 dicembre 2015, verbale n. 165. Pubblicato sul sito www.sinfonicasanremo.it

Articolo 1 - Oggetto

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, in conformità a quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, e dal "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi", approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, intende istituire un proprio Albo fornitori per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori. Il presente disciplinare regola la procedura per l'istituzione dell'Albo, fissa i criteri per l'iscrizione e ne stabilisce le modalità di gestione e i meccanismi di aggiornamento.

La Fondazione utilizzerà l'Albo fornitori come strumento di identificazione delle imprese qualificate a fornire beni, servizi e lavori per importi inferiori alla soglia comunitaria, ogni qualvolta sussistano i presupposti di legge e regolamentari per poter ricorrere all'espletamento delle suddette procedure.

Resta ferma la facoltà della Fondazione, quando si tratti di forniture, servizi e lavori che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora la Fondazione, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella categoria pertinente. Inoltre la Fondazione si riserva di richiedere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.

L'Albo fornitori è "aperto", per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle domande. In fase di attivazione dell'Albo, è stabilita una prima pubblicazione dello stesso dandone comunicazione sul sito www.sinfonicasanremo.it. Successivamente si procederà all'aggiornamento dell'Albo con cadenza annuale, secondo le modalità indicate al successivo art. 6.

Articolo 2 - Categorie merceologiche

L'elenco delle categorie merceologiche è riportato nell'allegato A) al presente disciplinare. L'identificazione e la scelta delle categorie per le quali le imprese intendono essere iscritte deve trovare debito riscontro nella documentazione relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività intrapresa e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza. La Fondazione ha facoltà di aggiornare in ogni momento l'elenco delle categorie merceologiche di cui all'allegato A), in relazione alle proprie esigenze, dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale e nelle forme che riterrà più opportune. Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente, per la medesima categoria merceologica, domanda di iscrizione come Impresa individuale e in forma associata come componente di consorzi. Non è ammessa l'iscrizione di Imprese temporaneamente raggruppate.

Articolo 3 - Domanda di iscrizione

I soggetti interessati possono far pervenire la domanda di iscrizione compilata secondo il modello all'uopo predisposto, l'allegato B) - Modulo richiesta iscrizione Albo Fornitori (allegato al presente disciplinare).

Nel suddetto modulo, che sarà debitamente compilato e sottoscritto dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell'Impresa, dovrà essere specificata la/e categoria/e di interesse tra quelle indicate nell'allegato A) – Elenco categorie merceologiche.

Nella richiesta devono essere riportati, altresì, tutti gli elementi utili a identificare l'Impresa, i prodotti e/o i servizi che la stessa è in grado di fornire in relazione alle categorie merceologiche di interesse di cui all'allegato A, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del proprio grado di organizzazione e dimensione.

Nella domanda, tra l'altro, dovrà essere dichiarato:

- che l'Impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, con avvenuta denuncia di inizio attività per il settore merceologico coerente con la/e categoria/e per le quali si chiede l'iscrizione all'Albo;
- l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
- il possesso di eventuali certificazioni di qualità, allegandone copia oppure dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, in cui il soggetto ne attesti il possesso;
- l'eventuale possesso di attestazione di qualificazione SOA per i lavori;
- la regolarità contributiva.

Il richiedente potrà allegare alla sua domanda di iscrizione qualsiasi altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dell'istanza. La Fondazione si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e, in caso di accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall'Albo secondo quanto previsto al successivo art. 8 e alla comunicazione alle autorità competenti.

L'istanza di iscrizione all'Albo fornitori dovrà essere indicata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo sinfonicasanremo@pec.it oppure a mezzo servizio postale all'indirizzo:

**Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo
Villa Zirio – Corso Cavallotti, 51
18038 SANREMO (IM).**

La Fondazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi relativi a recapiti postali o telematici. Il recapito della domanda è perciò a totale ed esclusivo rischio del mittente.

Articolo 4 - Accoglimento della domanda di iscrizione

Gli Uffici procederanno all'esame delle istanze pervenute e verificheranno la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza verrà comunicato il relativo esito.

Qualora la domanda non dovesse essere ritenuta completa o esauriente, il procedimento di iscrizione verrà sospeso e la Fondazione inviterà il soggetto interessato ad effettuare le opportune integrazioni entro un termine perentorio.

Dal momento della ricezione delle integrazioni, la Fondazione, a sua volta, avrà ulteriori 30 giorni di tempo per vagliare la documentazione pervenuta e comunicare l'esito. Se le integrazioni richieste dalla Fondazione non fossero esaustive o non dovessero pervenire nel termine assegnato, l'istanza risulterà respinta definitivamente. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato al soggetto interessato entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento stesso.

L'elenco dei fornitori iscritti sarà reso pubblico e aperto alla consultazione sul sito della Fondazione all'indirizzo www.sinfonicasanremo.it.

Articolo 5 - Validità dell'iscrizione all'Albo fornitori - Variazione dati

Le Imprese rimarranno iscritte all'Albo sino all'adozione di un provvedimento di cancellazione. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, le Imprese dovranno produrre, ove richiesto dalla Fondazione, la documentazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti richiesti in fase di iscrizione.

La mancata presentazione nei termini e nei modi richiesti dei documenti sopraindicati comporterà l'automatica cancellazione dall'Albo per l'annualità di riferimento, ferma restando la facoltà del Fornitore di presentare una nuova domanda di iscrizione nell'anno successivo.

Le Imprese iscritte che riportano una qualsiasi variazione rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla documentazione fornita in sede di iscrizione (indirizzo, recapiti telefonici, variazione di ragione sociale, composizione societaria ecc.) sono tenute a darne comunicazione entro 30 giorni dalla variazione.

Articolo 6 - Aggiornamento dell'Albo fornitori

Dopo l'attivazione dell'Albo, la Fondazione provvederà con cadenza annuale al suo aggiornamento con l'inserimento delle nuove iscrizioni, delle variazioni e delle cancellazioni, ed alla successiva pubblicazione del documento aggiornato sul sito Internet www.sinfonicasanremo.it.

Articolo 7 - Estensione dell'iscrizione

Le Imprese già iscritte possono chiedere in qualsiasi momento l'estensione dell'iscrizione a una o più categorie merceologiche. Alla domanda di estensione dovrà essere allegata copia del certificato della C.C.I.A.A da cui risulti l'inserimento delle nuove attività esercitate e la documentazione comprovante la richiesta di estensione. La domanda verrà presa in esame e, se corretta, inserita nell'Albo in sede di aggiornamento annuale.

Articolo 8 – Cancellazione dall’Albo Fornitori

La Fondazione disporrà la cancellazione dall’Albo nei seguenti casi:

- a) falsa dichiarazione in merito ai requisiti di iscrizione o perdita degli stessi;
- b) accertata grave inadempienza del Fornitore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, inadempimento contrattuale per cause imputabili al Fornitore, ecc.);
- c) declinazione, per più di due volte, dell’invito a partecipare ad una gara senza fornire valida motivazione alla rinuncia: in tal caso la cancellazione avverrà solo per la categoria merceologica interessata;
- d) violazione alle disposizioni del presente disciplinare;
- e) cessazione di attività;
- f) richiesta di cancellazione presentata dal Fornitore.

Nei casi sopra descritti la Fondazione comunica l’avvio del provvedimento di cancellazione all’Impresa che avrà 15 giorni di tempo dalla ricezione del procedimento per inviare eventuali controdeduzioni. Trascorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

La cancellazione è comunicata all’Impresa entro 30 giorni dalla sua adozione. L’Impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non può chiedere nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione. La Fondazione si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di re-iscrizione.

Articolo 9 - Scelta del fornitore

L’inclusione delle Imprese nell’Albo fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di forniture, servizi o lavori, e la Fondazione non è altresì vincolata nei confronti delle Imprese stesse. Nella effettuazione di gare informali, che avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza ai sensi del combinato disposto del comma 6, dell’art. 238 e dell’art. 125 del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i. per l’esecuzione di prestazioni e di lavorazioni in economia, saranno invitati i fornitori iscritti alla/e specifica/e categoria/e. Nelle lettere d’invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni a cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alla selezione. Il numero dei soggetti iscritti all’Albo da invitare a presentare offerta non sarà inferiore a 5, ove esistenti in tal numero soggetti qualificati, salvo i casi previsti dalle legge e dal citato Regolamento in cui è consentito l’affidamento diretto.

Articolo 10 -Tutela della Privacy

Per la presentazione dell’istanza di ammissione all’Albo, è richiesto all’Impresa di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. Ai sensi del citato Decreto, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, titolare del trattamento

dei dati personali forniti dalle Imprese per l'iscrizione all'Albo fornitori, informa che tali dati verranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura e dell'eventuale svolgimento di procedure di affidamento, secondo le modalità e le finalità di cui al predetto Decreto. Pertanto i dati e ogni informazione acquisita in sede di istanza di ammissione sono utilizzati dalla Fondazione esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, garantendo la sicurezza e la riservatezza e non saranno comunicati a terzi ad eccezione dei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per disposizione di legge, regolamento o contratto. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l'impossibilità di inserimento nell'albo fornitori. Il trattamento potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Il responsabile del trattamento è il Dott. Paolo Maluberti. In relazione a tali dati, l'interessato potrà esercitare in qualunque momento i diritti di accesso, revisione e cancellazione di cui all'art. 7 del medesimo D. Lgs. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione dell'istanza di ammissione l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Articolo 11 – Modifiche al disciplinare

Il presente disciplinare sarà adeguato al verificarsi di eventuali modifiche della vigente normativa in materia. La Fondazione si riserva altresì il diritto di modificare il presente disciplinare, qualora ciò sia necessario per la corretta formazione e gestione dell'Albo. Nel caso in cui il disciplinare dovesse mutare, la Fondazione ne darà tempestiva comunicazione sul proprio sito.

Articolo 12 - Pubblicazione dell'Albo e degli allegati

L'avviso dell'istituzione dell'Albo, completo dei relativi allegati, ossia il presente disciplinare, le tabelle merceologiche e la modulistica predisposta dalla Fondazione, è pubblicato sul sito della Fondazione www.sinfonicasanremo.it.